

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE INDUSTRIA E COMMERCIO

RESOCONTO SOMMARIO DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 12 MARZO 1946

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

	Pag.
Schema di provvedimento legislativo: Soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione (N. 110) (Discus- sione)	385
PRESIDENTE - ARTOM, <i>Relatore</i> - GIAN- NITELLI - FERRARI ENRICO - CAVINA - BARBARESCHI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> - LARICCHIUTA - FABBRI GUSTAVO - GIOVANNINI - MAZZOTTI - DELLA TORRE.	

La seduta comincia alle 16.10.

(È presente il *Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Barbareschi*).

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione (N. 110).

PRESIDENTE, in assenza dei Relatori, Costa Mariano e Campilli, invita, col consenso delle Commissioni, il Consultore Artom a riferire sullo schema di provvedimento in esame.

ARTOM, *Relatore*, nota che l'Ente nazionale della cooperazione è stato un Ente *sui generis*, perché non era sindacale, in quanto la rappresentanza delle cooperative spettava

alle Federazioni di categoria, e non era né una cooperativa né una Federazione di cooperative, bensì un organo semistatale di consulenza, con lo scopo di curare la legittimità del funzionamento delle cooperative e di esercitare funzioni ispettive a carico delle stesse. Poteva anche rispondere ad una certa esigenza, dato che molte volte le cooperative sono organizzate da persone inesperte, ma nella pratica si è ridotto ad una forma parassitaria, mantenuta attraverso contributi riscossi dalla cooperazione per dare vita ad un complesso burocratico piuttosto grave e pesante

Crede che la necessità della sua soppressione sia generalmente sentita da tutti i cooperatori in provincia ha sentito molte richieste in questo senso. Infatti l'organo aveva un carattere totalitario non rispondente agli attuali concetti e quindi la sua soppressione è fuori di dubbio. Se non è stato ancora disciolto, ciò dipende dal fatto che esso non rientrava nel decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, in quanto questo contemplava lo scioglimento delle organizzazioni sindacali, mentre l'Ente non è tale.

Le norme che detta il provvedimento in esame sono sostanzialmente analoghe a quelle che regolano l'andamento e lo scioglimento delle Associazioni sindacali vi è la nomina

di un Commissario liquidatore, l'istituzione di controlli, disposizioni per il pagamento di crediti, degli impiegati ecc. È lasciata solo in sospenso la devoluzione del patrimonio dell'Ente (che tuttavia non è molto importante, nel suo complesso), in quanto il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, ne determinerà i criteri in favore di Enti che perseguano fini di incremento della cooperazione.

GIANNITELLI desidera sapere qualche cosa di carattere retrospettivo, cioè per quale motivo non sia stato provveduto prima d'oggi alla soppressione dell'Ente della cooperazione.

A suo avviso, è molto strano che l'Ente nazionale della cooperazione, senza che intervenisse nessun atto di carattere pubblico, fosse tuttavia lasciato nelle mani di chi aveva avuto l'accortezza di prenderne le redini e, in certo senso, la successione, e così mentre tutte le sovrastrutture di carattere monopolistico e autoritario create dal fascismo venivano soppresse, restava in piedi l'Ente nazionale della cooperazione.

Pare che nessun Ministro avesse la buona volontà di approfondire l'esame della situazione, per vedere se tale l'Ente potesse restare con un compito specifico da svolgere, oppure se dovesse avere la sorte comune di tutte le istituzioni consimili, alla cui sparizione è invece sopravvissuto, arrivandosi poi alla sua soppressione con un atto molto tardivo.

Rileva poi che in questo lasso di tempo si è potuta svolgere sull'attività residua dell'Ente un'attività parassitaria da parte di una nuova organizzazione cooperativistica, ossia da parte della Lega nazionale delle cooperative.

ARTOM, *Relatore*, rileva che le osservazioni del Consultore Giannitelli richiamano a discussioni avvenute nel 1945 in vari campi del movimento cooperativistico.

Vi era un certo desiderio di mantenere questo organismo ispettivo e di tutela, al di fuori dei movimenti politici; ma essendo fallita la possibilità di creare un organo unico, apolitico, è sorta la necessità di affrettare l'emanazione del presente provvedimento. Ora crede che qui si debba decidere per l'avvenire, non fare un processo al passato, ritiene che la discussione non debba attardarsi sui precedenti del provvedimento.

FERRARI ENRICO non si sofferma sul passato, solamente si augura che la soppressione dell'Ente della cooperazione avvenga sollecitamente. Gli preme tuttavia di chiarire un'osservazione del Consultore Giannitelli, cioè che la Lega nazionale delle cooperative

abbia vissuto parassitariamente sull'Ente della cooperazione, quasi desiderando di ritardarne lo scioglimento...

ARTOM, *Relatore*, crede che il Consultore Giannitelli volesse affermare il contrario.

GIANNITELLI no, no, è esatto.

FERRARI ENRICO tiene a far sapere che chi ha interesse alla soppressione è proprio la Lega nazionale delle cooperative, la quale ha insistentemente, e il Ministro Barbareschi può confermare questa affermazione, chiesto che l'Ente venisse sciolto.

Non vuole indagare sulle responsabilità del ritardo per questa soppressione, è certo però che il Consultore Giannitelli dovrebbe cominciare a recitare, non per sé, ma per il suo Partito, il *mea culpa*.

È mancata una intesa lodevole che avrebbe potuto evitare questa perdita di tempo, ed oggi si chiede che le Commissioni esprimano sollecitamente il loro parere favorevole alla proposta soppressione.

GIANNITELLI non è del parere del Relatore, che si debba sempre guardare all'avvenire bisogna, qualche volta, guardare anche al passato, dietro alle nostre spalle. Afferma di aver detto soltanto delle verità, e rileva nelle parole del Consultore Ferrari qualche cosa di polemico, che non ha ragion d'essere.

Occorre distinguere due fasi. L'Ente nazionale della cooperazione va considerato per quello che è stato fino al momento della liberazione dell'alta Italia, perché diversa è la posizione dell'Ente della cooperazione, diciamo, numero due, cioè di quello ricostituito dai fascisti del Nord. Quindi, non ha parlato fuori di proposito di esistenza parassitaria sull'attività passata dell'Ente nazionale della cooperazione; e ciò ha permesso in un secondo tempo la costituzione a Roma della Lega nazionale delle cooperative, la quale si è effettivamente abbarbicata su un organismo che aveva cessato la sua attività. Ripete che la richiesta di soppressione ora presentata è molto tardiva, e si riferisce soprattutto ad una posizione del Nord, cioè all'Ente della cooperazione numero due.

CAVINA interviene nella discussione come parte in causa. Si associa completamente alle considerazioni del Consultore Ferrari, osservando che dopo la liberazione di Roma le cooperative dell'Italia centrale e meridionale non avevano alcuna direttiva e non avevano a chi rivolgersi, in modo speciale quelle della Toscana. Non crede che sia stata opera parassitaria, ma molto meritoria, quella svolta da alcuni cittadini benemeriti, tra cui il defunto

onorevole Dugoni, il quale spontaneamente si assunse il compito di essere il consigliere delle cooperative e dei cooperatori, tentando di riallacciare le fila del vecchio movimento cooperativistico.

Infatti, mentre si era realizzata l'unità organizzativa nel campo sindacale, non fu possibile raggiungerla in quello cooperativo. Nel luglio 1945 fu promossa la Lega nazionale delle cooperative, confermata dal Congresso che ebbe luogo a Roma nel settembre successivo. Ma neppure la Lega riunisce tutto il movimento cooperativo, perché una parte delle cooperative si è organizzata al di fuori di essa. Il Consultore Giannitelli sa molto bene che la Lega non è stata parassitaria dell'Ente della cooperazione, ma ha vissuto con mezzi propri e con limitatissimi aiuti da parte degli alleati e dei cooperatori americani. Gli impiegati dell'Ente nazionale della cooperazione che hanno prestato la loro opera per la Lega hanno vissuto finora nella più nera miseria, e particolarmente quelli delle provincie, i quali per moltissimi mesi non hanno percepito un soldo, pur avendo esplicato la loro attività a favore delle cooperative, con assistenza e consigli. Crede che le parole del Consultore Giannitelli siano andate oltre le sue intenzioni e siano frutto di un malinteso. I funzionari della Lega, che ebbero a capo l'onorevole Dugoni, non sono meritevoli delle parole da lui pronunciate.

GIANNITELLI ricorda che ci fu il tentativo di fare rinascere l'Ente nazionale della cooperazione con funzioni monopolistiche. Riconosce che ad un certo momento si è ben compreso che non era possibile conservare un monopolio nel campo delle cooperative e che era impossibile anche avere un organo unico.

BARBARESCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*, ricorda che, costituito il Ministero del lavoro nel giugno scorso, gli fu dal Consultore Canevari sollecitata la liquidazione dell'Ente della cooperazione. Se le pratiche si sono protratte fino ad oggi, ciò è dipeso dal necessario concerto coi vari Ministeri.

PRESIDENTE non essendovi altre osservazioni, chiude la discussione generale, col passaggio agli articoli.

(L'articolo 1 è approvato senza discussione).

BARBARESCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*, sull'articolo 2 avverte che il Ministero dell'industria ha proposto il seguente emendamento: sostituire le parole « in quanto applicabili e osservate

le disposizioni degli articoli seguenti » con le altre « in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli articoli seguenti ».

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 2 così emendato.

(È approvato)

LARICCHIUTA, posto che tutte le questioni relative alla cooperazione devono, in base al decreto istitutivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale essere esaminate di concerto col Ministero dell'industria e commercio, intende approfittare della occasione offerta dall'articolo 3 del provvedimento in esame, che si richiama a tale concerto, per sottoporre alle Commissioni riunite l'opportunità di esprimere un voto nel senso che tutte le questioni attinenti alla cooperazione siano di esclusiva competenza del Ministero del lavoro, perché, indipendentemente dalle persone in carica, non vede quale ingerenza possa avere il Ministero dell'industria e commercio nel movimento cooperativo, che ha un contenuto prevalentemente e squisitamente sociale.

ARTOM, *Relatore*, si associa e invita il Consultore Laricchiuta a formulare un ordine del giorno.

LARICCHIUTA presenta questo ordine del giorno « Le Commissioni riunite Lavoro e previdenza sociale e Industria e commercio, in occasione dell'esame del provvedimento relativo alla soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione, fanno voti che per tutto quanto attiene alle varie forme del movimento cooperativo venga riconosciuta la piena ed esclusiva competenza del Ministero del lavoro e previdenza sociale, escludendosi il richiesto concerto col Ministero dell'industria e commercio ».

GIANNITELLI osserva che la materia in esame interessa non soltanto l'industria e il commercio ma anche l'agricoltura; e l'ordine del giorno Laricchiuta, al quale si associa, lo conferma nella convinzione che sarebbe stata opportuna la presenza della Commissione dell'Agricoltura e alimentazione a questa seduta.

PRESIDENTE avverte che, appunto perché il movimento cooperativo può interessare separatamente l'industria, il commercio e l'agricoltura, anche i relativi Ministeri possono essere consultati quando occorre.

ARTOM, *Relatore*, fa notare che nell'ordine del giorno si parla di « forme del movimento cooperativo ». È pertanto una questione di struttura organizzativa, di forma.

PRESIDENTE nota che la forma delle cooperative viene decisa dal codice

ARTOM, *Relatore*, aggiunge che quando si tratta dell'attività economica delle cooperative, evidentemente la competenza spetta ai rispettivi Ministeri economici, ma per l'assenza della cooperazione necessità pratiche impongono che vi sia un solo Ministero competente. Propone pertanto di inserire nell'ordine del giorno Laricchiuta, dopo le parole « movimento cooperativo » le altre « indipendentemente dall'azione nel campo economico ».

LARICCHIUTA accetta.

FABRI GUSTAVO riconosce che è arduo stabilire a priori la competenza dei vari Ministeri in materia cooperativa. Se un gruppo di operai vuole fare una cooperativa, va dal notaio e non in un Ministero

PRESIDENTE osserva che una cooperativa può essere anche istituita tra imprenditori, ed in tal caso non ha nulla a che vedere con il Ministero del lavoro.

LARICCHIUTA giudica che questa sia una pseudo cooperativa.

PRESIDENTE replica che potrebbe essere una cooperativa in un senso strettamente giuridico e non sociale.

GIOVANNINI è d'avviso che nessun liberale possa concepire la cooperativa soltanto in funzione della sua forma giuridica esteriore. Si può ammettere la cooperativa soltanto per la funzione sociale che svolge, in quanto abitua i salariati a passare da questa funzione a quella di imprenditore. Avverte per altro che, essendovi accordo nel fine, è inutile fare una discussione di carattere tecnico che già ha diviso tutti gli studiosi della materia. Ritiene tuttavia di potere affermare con ragione che una cooperativa di imprenditori è una cosa ben diversa da una cooperativa di lavoratori, anche se normalmente possono sembrare la medesima cosa. E poiché la cooperativa, fino a prova contraria, è una istituzione di origine e tradizione liberale, tanto che i socialisti in un primo tempo vi si opposero e la contrastarono, tiene a rivendicare alla dottrina liberale questo primato.

MAZZOTTI non vuole entrare in questo dibattito, ma fare una sola osservazione in merito alla proposta del Consultore Laricchiuta che ogni provvedimento che emani dal Ministro del lavoro sia preliminarmente sottoposto alla Commissione, mentre ora deve fare una « via crucis » di discussioni preventive con altri Ministeri, perché ancora non sembra ben definito il compito preciso del Ministero del lavoro. E tale compito dovrebbe

essere ben determinato. Il richiamo del Consultore Laricchiuta tende appunto a stabilire che, almeno per un certo ordine di attività sia riconosciuta al solo Ministero del lavoro la competenza e l'autorità di proporre e definire determinate formule giuridiche, economiche e sociali in rapporto alla funzione del lavoro e della previdenza sociale. Evidentemente non si può negare che taluni progetti proposti dal Ministero del lavoro possano aver riferimento con l'attività di altri Ministeri. Ma ciò non eccipisce nulla alla proposta del Consultore Laricchiuta, perché, ad esempio, quando il Ministero della guerra deve disporre in materia di avanzamento ufficiali, sottopone il provvedimento direttamente alla Commissione per la difesa nazionale, senza farlo passare attraverso altri Ministeri; ma avrà già preso i necessari accordi con quello del Tesoro per l'incidenza che il provvedimento ha sulle finanze dello Stato.

ARTOM, *Relatore*, ritiene che il concetto, invece che con un ordine del giorno, possa affermarsi in sede di discussione dall'articolo 3, dove per la nomina del Commissario viene richiesto il parere di un altro Ministro.

PRESIDENTE osserva che il progetto fondamentale era un po' diverso e teneva conto del come erano costituiti i fondi delle cooperative. Comunque, per chiarire nuovamente il concetto, si associa all'ordine del giorno, nel quale accennerebbe piuttosto « alle funzioni sociali del movimento cooperativo ». Chiede se i liberali accettino.

GIOVANNINI dichiara che i liberali non accettano, riconfermando l'origine liberale dell'idea cooperativa.

ARTOM, *Relatore*, insiste per l'emendamento all'articolo 3.

LARICCHIUTA accetta la proposta del Presidente ed insiste nel suo ordine del giorno.

PRESIDENTE pone ai voti l'ordine del giorno Laricchiuta nel seguente testo.

« Le Commissioni riunite Industria e Commercio, Lavoro e Previdenza sociale, in occasione dell'esame del provvedimento relativo alla soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione, fanno voti che per tutto quanto attiene alla funzione sociale del movimento cooperativo venga riconosciuta la piena ed esclusiva competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, eliminandosi in tal modo il richiesto « concerto » con gli altri Ministeri ».

(È approvato).

ARTOM, *Relatore*, segnala una proposta di emendamento fatta dal Ministero del tesoro, per limitare i liquidatori ad uno solo, sopprimendo perciò la nomina di due vice-commissari, e ciò per motivi di economia. Come relatore si associa alla proposta anche per un complesso di altri motivi.

FERRARI ENRICO è del parere di lasciare invariato l'articolo, per ragioni di opportunità, altrimenti bisognerebbe rifarsi al passato e non crede che ne sia il caso. Piuttosto, se si tratta di ragioni di economia, stabilirebbe un termine. Effettivamente c'è una ragione di carattere politico per il mantenimento dei due vicecommissari.

ARTOM, *Relatore*, appunto per tale ragione politica, è contrario alla istituzione dei due vicecommissari e ritiene che si debba approvare solo l'istituzione di un vicecommissario che dia assoluta garanzia di imparzialità. Le rappresentanze politiche possono trovar posto nel comitato di sorveglianza che da 5 membri può essere portato a 6.

PRESIDENTE rileva che ci sono due proposte una, fatta dal Ministro del tesoro ed accettata dal Relatore, di sopprimere l'istituzione dei due vicecommissari, ed una del Consultore Ferrari intesa al mantenimento dei due vicecommissari stessi.

FABRI GUSTAVO considerato che vi sono due tendenze di interessi, crede che si potrebbero mettere due liquidatori.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento relativo alla soppressione dei due vicecommissari, lasciando un solo commissario liquidatore.

(Non è approvato).

Pone ai voti l'articolo 3 con la sola soppressione nel primo comma delle parole « di concerto col Ministro dell'industria e commercio ».

(È approvato).

FERRARI ENRICO, all'articolo 4, in relazione all'approvazione fatta prima, propone che il 2° e 3° capoverso siano soppressi.

BARBARESCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*, per chiarimento dà lettura degli articoli di legge citati nel secondo comma.

Art. 23. — « Il commissario liquidatore, entro dieci giorni dalla comunicazione della sua nomina, deve provvedere agli atti necessari per la conservazione dei beni, degli archivi, delle scritture e dei documenti dell'Ente soppresso, e può chiedere al pretore l'apposizione dei sigilli

« Nei successivi otto giorni deve prendere in consegna, eventualmente anche con l'intervento della forza pubblica, i beni, gli archivi, le scritture e i documenti predetti. Egli forma, col ministero di pubblico notaio, se occorre, l'inventario dei beni, anche se situati in territorio occupato

« Il commissario, se necessario, nomina uno o più stimatori, per la valutazione dei beni.

« Copia dell'inventario è prontamente trasmessa al Ministro ».

Art. 24. — « Entro quindici giorni dalla formazione dell'inventario, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sulla consistenza dell'attivo e del passivo dell'Ente e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività »

MAZZOTTI crede che si possa rendere molto più sintetico l'articolo 4, dicendo che. « Il commissario liquidatore procede alle operazioni inerenti alla liquidazione dell'Ente, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e seguendo le disposizioni stabilite dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 »

ARTOM, *Relatore*, propone di sopprimere senz'altro i due commi.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 4 con la soppressione del 2° e 3° comma.

(È approvato).

ARTOM, *Relatore*, all'articolo 5 propone di togliere in ambedue le frasi « di concerto con quello per l'industria e commercio ».

(L'articolo 5 è così approvato).

GIANNITELLI, all'articolo 6, osserva che tutto il provvedimento è in analogia con quello che ha disposto la nomina dei liquidatori delle organizzazioni sindacali fasciste, nel quale gli sembra che non ci sia niente che limiti o distribuisca le funzioni tra i commissari e i coadiuvatori (che qui si dicono vicecommissari), lasciando che la pratica regoli il loro funzionamento.

D'altra parte, osserva che anche per quanto si riferisce alla nomina dei commissari liquidatori delle organizzazioni sindacali fasciste, mentre per le organizzazioni dei datori di lavoro vi sono stati tre commissari alla pari per ciascuna delle quattro, per le organizzazioni dei lavoratori si è avuto un commissario e due liquidatori. Non vede la ragione di questa diversità di posizione tra organizzazioni

di datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori, comunque, per non pregiudicare la funzione e la figura del commissario e dei vicecommissari, in relazione al provvedimento in esame, sarebbe favorevole alla soppressione di tutto l'articolo.

BARBARESCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*, fa presente che l'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, dispone:

« Il personale assunto direttamente dalle Associazioni indicate nell'articolo 1, è licenziato a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto ».

Invece, col provvedimento in esame si dispone che, in deroga a quanto sopra, il commissario può conservare in servizio gli impiegati assolutamente indispensabili, ecc.

GIANNITELLI osserva che l'attività specificata nel primo comma dell'articolo 6 è implicita nelle funzioni del commissario e dei vicecommissari, mentre col comma stesso vi si interferisce direttamente.

ARTOM, *Relatore*, propone la soppressione della prima parte dell'articolo.

GIANNITELLI aggiunge che anche quanto dispone il secondo comma è già in potere di tutti i commissari, propone quindi anche la soppressione di tale comma. Comunque, se il Ministro ha ragione di chiedere che questa deroga rimanga, rimanga pure, ma si dovrebbe evitare che tutto il decreto interferisca direttamente in quelle che sono le attribuzioni e la distribuzione tra loro delle attività del commissario e dei vicecommissari.

ARTOM, *Relatore*, è d'accordo per la soppressione della prima parte, ma non per la soppressione di tutto l'articolo 6.

BARBARESCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*, eviterebbe ogni incentivo a creare beghe tra il commissario ed il vicecommissario. Appunto perciò è stabilito che i poteri sono del commissario, che può attribuirli per delega ai vicecommissari.

FERRARI ENRICO preferirebbe lasciare intatto l'articolo, togliendo tutt'al più le parole « ove siano nominati », che ritiene superflue.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta di sopprimere tutto l'articolo 6.

(Non è approvata).

Mette ai voti l'articolo, come è formulato, con la soppressione delle parole « ove siano nominati ».

(È approvato).

BARBARESCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*, all'articolo 7, comunica che il Ministro del tesoro chiede che il compenso al liquidatore sia liquidato col suo accordo.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 7 con l'aggiunta delle parole « di concerto col Ministro del tesoro ».

(È approvato — L'articolo 8 è approvato senza discussione — Anche l'articolo 9 è approvato con la soppressione delle parole e al Ministro dell'industria e commercio)

All'articolo 10 osserva che, in seguito alle deliberazioni della Commissione, oltre che sopprimere nel 1° comma le parole « di concerto col Ministro dell'industria e commercio », dovrà esser soppresso tutto il secondo capoverso.

Mette ai voti l'articolo 10 con questi emendamenti.

(È approvato).

DELLA TORRE, all'articolo 11, crede opportuno stabilire la durata della proroga.

ARTOM, *Relatore*, non ritiene opportuno mettere dei limiti.

GIANNITELLI nota che nell'articolo 11 si fa effettivamente menzione, coi dovuti onori, al commissario liquidatore, ma non si fa cenno dei due vicecommissari.

FABBRI GUSTAVO propone di sostituire alle parole « per gli atti del commissario liquidatore » le altre « per la liquidazione ».

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 11 con questo emendamento.

(È approvato).

FABBRI GUSTAVO rileva, a proposito dell'articolo 12, che c'è molta arbitrarietà nella devoluzione dei beni, e potrebbe accettare la dizione dell'articolo soltanto se si trattasse di entità non rilevanti.

BARBARESCHI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*, fa presente che dal Ministro dell'industria è stata proposta una modificazione nel senso che la devoluzione dei beni disponibili avvenga non solo di concerto coi Ministri del lavoro e dell'industria, ma anche dei Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze ed eventualmente dei lavori pubblici, dell'alimentazione, dei trasporti, dell'agricoltura, ecc.

FABBRI GUSTAVO vede in ciò una conferma del criterio che, trattandosi di beni di una certa entità, la devoluzione non sia fatta in modo arbitrario.

ARTOM, *Relatore*, propone di dire semplicemente che la devoluzione « sarà disposta con decreto legislativo su proposta del Ministro del lavoro ». Il decreto legislativo richiede l'intervento del Consiglio dei Ministri e così tutti i Ministri ne saranno interessati.

FABBRI GUSTAVO è d'accordo, ma usando l'espressione « provvedimento legislativo », tenuto conto della cessazione dell'attuale ordinamento statale

PRESIDENTE mette ai voti Particolo 12 nel seguente testo « Alla devoluzione dei beni rimasti disponibili dopo il pagamento dei creditori, si fa luogo alla fine della ge-

stione commissariale, con apposito provvedimento legislativo, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

(È approvato — L'articolo 13 è approvato senza discussione).

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo, cogli emendamenti approvati.

La seduta termina alle 17.30.

